

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 193

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, FERRARI MARTE, CRESCO, LIOTTI, SEPIA*Presentata il 28 giugno 1979*

Modifiche alla disciplina dell'indennità di buonuscita e dell'indennità di fine rapporto d'impiego spettante al personale civile e militare dello Stato, compreso il personale delle aziende autonome

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo va sempre più affermandosi la tendenza ad uniformare gli istituti giuridici ed economici del rapporto di pubblico impiego e di impiego privato, tendenza che, tra l'altro, ben si inquadra nel tentativo di ridurre, se non eliminare, la cosiddetta « giungla retributiva » nel mondo del lavoro.

Tale nuovo indirizzo è confermato dall'evoluzione legislativa in atto da qualche decennio che ha portato all'introduzione nel pubblico impiego della tredicesima mensilità, inizialmente sotto forma di « gratificazione » riservata al personale in attività di servizio, successivamente estesa ai pensionati; in un secondo tempo è stata introdotta l'indennità integrativa speciale, sostitutiva dell'indennità di

contingenza del settore privato, per arrivare al riconoscimento dei diritti sindacali nel pubblico impiego e alla contrattazione triennale.

Il mancato adeguamento della norma al nuovo indirizzo ha aperto un vasto contenzioso tra gli enti gestori dei fondi di previdenza (ENPAS, OPAS, ecc.) e i lavoratori statali circa la valutabilità o meno della tredicesima mensilità, cosicché per la sola ENPAS sono oggi in corso circa 10.000 ricorsi in sede giudiziaria, con un costo aggiuntivo per spese legali di circa 400.000 lire a ricorso oltre a quelle connesse alla sicura soccombenza, in particolare dopo la sentenza della Corte di cassazione — Sezione Lavoro — del 2 giugno 1978, che con un'articolata motivazione ha condannato l'Ente — in mo-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

do definitivo — al pagamento dell'indennità di buonuscita comprendendo nel computo anche la tredicesima mensilità.

Tuttavia la carenza legislativa impone all'ENPAS di continuare nell'inutile resistenza e sottopone gli uffici giudiziari ad un superlavoro che mette in crisi le strutture già carenti dei tribunali, con un costo per la collettività sia in termini di servizi che monetari (125 miliardi secondo valutazioni ufficiali).

Appare quindi necessario ed urgente un intervento del Parlamento per dare un nuovo assetto alla questione accogliendo le legittime richieste dei lavoratori statali.

La proposta di legge, che si sottopone all'esame della Camera, tende allo scopo e in particolare:

L'articolo 1 modifica l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, sancendo la computabilità della tredicesima mensilità ai fini di buonuscita e impartendo disposizioni in merito ai contributi di riscatto. La decorrenza della norma viene riportata al 1° gennaio 1969 essendosi tenuto conto della prescrizione decennale in materia di crediti da lavoro;

L'articolo 2 dispone il recupero dei contributi per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1978 stabilendo il versamento in unica soluzione da parte

delle Amministrazioni dei contributi progressi, salvo il recupero della quota di pertinenza dei dipendenti in 36 rate mensili;

L'articolo 3 dispone sulla riliquidazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale collocato a riposo dal 1° gennaio 1969 alla data di entrata in vigore della legge;

L'articolo 4 estende alle indennità di fine rapporto la normativa circa la base di calcolo prevista per le indennità di buonuscita;

L'articolo 5 fissa la giurisdizione esclusiva della magistratura ordinaria, conformemente all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di cassazione in attuazione degli articoli 442 e 444 del codice di procedura civile *sub* articolo 1 della legge 11 agosto 1973, n. 553 (sentenze delle Sezioni Unite n. 1002 del 15 marzo 1975, n. 2329, del 12 giugno 1975, n. 3595-3596, del 19 ottobre 1976, n. 3621, del 20 ottobre 1976, n. 4546-4547, del 7 dicembre 1976, n. 1864, del 12 maggio 1977, n. 3011-3012, del 7 luglio 1977, nn. da 3971 a 3981 e n. 3983 del 15 settembre 1977);

L'articolo 6 estende al personale delle aziende autonome la nuova normativa;

L'articolo 7 dispone in merito alla copertura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La determinazione della base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1973, n. 1032, è effettuata tenendo conto anche della tredicesima mensilità.

La disposizione di cui al comma precedente si applica, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio 1969.

In relazione a quanto disposto dal presente articolo saranno rideterminati i contributi di riscatto dovuti, ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, sulla base delle domande presentate successivamente al 1° gennaio 1969.

ART. 2.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale, i coefficienti attuariali per la determinazione dei contributi relativi al periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1978 per la parte a carico dello Stato e per quella a carico di dipendenti, che le Amministrazioni cui appartiene il personale provvederanno a versare all'ENPAS, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, in unica soluzione, salvo recupero nei confronti dei dipendenti da effettuarsi in trentasei rate mensili.

Nei confronti del personale collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della presente legge o che sarà collocato a riposo senza che sia stato effettuato o ultimato il recupero di cui al comma precedente, sarà segnalato all'ENPAS il debito residuo nei prospetti di liquidazione, che l'Ente tratterrà sull'ammontare della liquidazione o riliquidazione di buonuscita.

L'importo di cui al comma precedente sarà, a cura dell'Ente, versato in conto entrate eventuali Tesoro e la relativa quietanza sarà trasmessa alle Amministrazioni di appartenenza del personale.

ART. 3.

Ai fini della riliquidazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale collocato a riposo dal 1° gennaio 1969 alla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni statali trasmetteranno all'ENPAS, entro novanta giorni, gli elenchi del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa dalla data indicata, sotto la personale responsabilità dei titolari degli uffici cui, in caso di omissione o ritardo anche colposo, si applicano le disposizioni previste dal titolo II, capo II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le riliquidazioni stesse saranno effettuate in base a coefficienti attuariali determinati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

ART. 4.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le indennità per cessazione del rapporto di impiego dovute al personale dello Stato, ai sensi della legislazione vigente, si computano sulla stessa base di calcolo prevista per le indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificato dal precedente articolo 1.

ART. 5.

La competenza per le controversie in materia di buonuscita o di indennità di fine rapporto di impiego dei dipendenti civili e militari dello Stato è attribuita all'esclusiva giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, sezione lavoro.

ART. 6.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche al personale, compreso quello delle aziende autonome e degli uffici locali postelegrafonici iscritti a fondi di previdenza specifici diversi da quelli di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

ART. 7.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata per l'anno 1979 in 102 miliardi, si provvede quanto a lire 32 miliardi con il gettito del maggior contributo a carico degli iscritti ai fondi di previdenza per effetto dell'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 1, e quanto a lire 70 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.